



CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE N. 1389 del 27/08/2021
DETERMINAZIONE N. 157 DEL 23/08/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A "RIFUGIO ANIMALI" CON SEDE IN VIA A. MORO, 1 DI MONTESILVANO (PE) - SIMOG/CIG N°8875181F0A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.L.

[Decreto Sindacale n°114 del 31.12.2019]

Premesso:

- che il Comune di Montesilvano è proprietario di un rifugio per cani e gatti nella locale via A. Moro , 1 - cfr. immobile/area censiti al catasto urbano al fg. 1 particella 823 subb. 4, 5, 6 e 7;
- che l'immobile anzidetto risulta assentito di agibilità, giusto certificato del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale prot. n° 63908 del 24.12.2015;
- che il rifugio per cani e gatti risulta assentito, altresì, da autorizzazione sanitaria prot. n°41384 del 28.06.2018 di cui alla legge regionale 18.12.2013, n°47, per una capienza massima di 120 unità contemporaneamente presenti;
- che la convenzione prima in essere con l'Associazione DOG VILLAGE per la gestione della struttura comunale è venuta a scadere, ed al termine di una procedura negoziata con la stessa Associazione, in concomitanza di una rinnovazione temporanea con modifiche del rapporto, si è stabilito che la stessa avrebbe avuto termine fino all'espletamento di una nuova gara da attivarsi nelle vie brevi per l'individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare la struttura;
- che la competenza in materia è attribuita con DGC n°264 del 24.11.2017 al Settore Polizia Locale – cfr. linee di attività di ciascun settore;

Ritenuto:

- di doversi porre in essere il procedimento amministrativo per la nuova individuazione del soggetto a cui affidare la gestione della struttura indicata;

Rappresentato:

- che non risultano pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [ANAC] prezzi di riferimento per tale servizio;
- che la soglia ex art. 35, co. 1 lett. c), del D.Lgs n°50/2016 è pari ad €. 214.000,00, per cui nella presente fattispecie risulta possibile agire mediante una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2 lett. b) stesso decreto legislativo;
- che il procedimento amministrativo in parola viene conformato alle indicazioni fornite dall'ANAC con le linee guida n°4 recante le "procedure per l'affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n°1097 del 26.10.2016, aggiornate con delibera ANAC successiva n°206 dell’1.3.2018;

- in particolare, è previsto che l’indagine di Mercato per l’individuazione di possibili concorrenti da invitare alla procedura negoziata può essere svolta mediante la pubblicazione di apposito avviso sul profilo committente nella sezione “amministrazione trasparente”, al fine di acquisire la manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione;

Rilevato:

- che con DPCM 12.01.2017 recante “definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, co. 7, del D.Lgs n°502/1992”, sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza, più in particolare prevedente all’art. 1 che il servizio Sanitario nazionale assicuri livelli essenziali di assistenza nelle materie di: a) prevenzione collettiva e sanità pubblica; b) assistenza distrettuale e c) assistenza ospedaliera;

- che la categoria della prevenzione collettiva e sanità pubblica, includente anche le attività e le prestazioni volte alla tutela della salute e della sicurezza della comunità, viene articolata in 7 aree fra cui l’area “D ... salute animale e igiene urbana veterinaria” all’interno della quale, fra le varie attività, al punto D9 viene prevista la “lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d’affezione”;

- che il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche Sociali, con Ordinanza del 16.07.2009, ravveduta la necessità di individuare specifiche misure sanitarie a tutela del benessere degli animali ha fra l’altro precisato che:

a) l’affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità, deve tenere conto della loro natura senziente con riferimento ai requisiti di cui al punto 2 dell’Ordinanza, anche nelle procedure di gara previste dal Codice Appalti;

b) i Comuni nei bandi di gara o nelle convenzioni devono prevedere principi di prelazione in favore delle strutture che si avvalgono dei servizi prestati da Associazioni onlus o Enti morali aventi come finalità principale la protezione animali, o che siano gestite dagli stessi;

- che alla stregua dell’anzidetto si appalesa che il tema del randagismo attiene alla sanità pubblica con attività ricompresa tra i cd. LEA [Livelli Essenziali di Assistenza];

Osservato:

- che con D. Lgs n°117/2017 è stato approvato il nuovo “Codice del Terzo Settore” il quale sinteticamente prevede:

a) all’art. 5, che gli Enti del terzo settore, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per l’perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Si considerano di interesse, fra le altre, le attività aventi ad oggetto “interventi e prestazioni sanitarie”;

b) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs. 165/2001 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte almeno da sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività e servizi sociali d’interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato;

c) le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

d) l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione, è fatta nel rispetto dei principi d’imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le stesse organizzazioni devono essere in

possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, quest'ultima, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

- che in ossequio ai principi anzidetti e come, peraltro, richiamato nella L.R. n°47/2013 recante le norme sul controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione e della richiamata O.M.S., risulta coerente e ragionevole nell'interesse dell'Ente condurre la procedura negoziata con le associazioni di promozione sociale animalistiche e protezionistiche che non abbiano finalità di lucro ed associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui alla L.R. 37/1993 e s.m.i.;

- che tale soluzione, oltre ad assicurare che la gestione del rifugio comunale verrebbe affidata a soggetti che per statuto hanno la finalità di operare in tema di randagismo e tutela degli animali, consente al comune il non irrilevante vantaggio, di poter regolare i rapporti economici con la gestione in maniera tale che pur prevedendo un contributo articolato in relazione alla capienza massima del canile e del periodo di permanenza degli animali nella struttura, l'effettivo esborso resta limitato al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute dal gestore da determinarsi sulla base di dettagliati rendiconti di spesa periodici;

- che ulteriore vantaggio, per una tale soluzione, è rappresentato dal fatto che tale tipologia di soggetti non è tenuta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto circostanza che rappresenta un evidente risparmio di spesa poiché per l'Ente l'iva rappresenta un costo per il committente;

Ritenuto correlativamente:

- di potersi procedere all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata da indire per l'affidamento della gestione del rifugio comunale mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da rendere noto sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano, sotto la sezione Amministrazione Trasparente così come indicato nelle linee guida ANAC;

- che l'individuazione della progettualità avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi che saranno definiti con la indicazione della procedura negoziata [offerta/progetto tecnico max 80 punti offerta economica max 20 punti];

- che la stessa procedura verrà condotta con le associazioni animalistiche o protezionistiche eventualmente iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n°47/2013 e/o all'Albo Regionale delle associazioni di volontariato di cui alla L.R. 37/1993 e s.m.i. che non abbiano finalità di lucro;

Rilevato:

- che all'esito di tale pubblicazione sono pervenute n°4 manifestazioni d'interesse alla partecipazione negoziata da indire;

Posto:

- che al momento non risulta attiva nessuna "Convenzione Consip" per il servizio di cui si discorre;

- che per gli acquisti sotto soglia di rilievo comunitario, l'art. 450 della legge 296/2006 prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n°165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, co. 1, del regolamento adottato con DPR 05.10.2010, n°207;

- che al momento non risulta presente nel citato MEPA la categoria merceologica che qui interessa;
 - che per dette evidenze è stato redatto il progetto per l'acquisizione del servizio in parola costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi di seguito elencati:
 - ° relazione tecnico-illustrativa con quadro economico degli oneri complessivi per l'espletamento del servizio;
 - ° schema di convenzione, capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale;
- Progetto che sinteticamente prevede:

- a) lo schema di convenzione predisposto, in relazione al compenso dell'Ente, prevede la corresponsione di €. 40,00 per ogni animale in entrata al canile, con un minimo di permanenza di almeno una settimana [per il cosiddetto periodo di prima accoglienza/restituzione dell'animale], ad intendersi quale spesa necessaria per visita sanitaria ed eventualmente sverminazione, che restano obbligatorie per il ricovero a tutela della sanità veterinaria, €. 2,50 quale spesa giornaliera per vitto e alloggio ed €. 50,00 contributo aggiuntivo per ogni cane che l'Associazione affiderà a privati a titolo di adozione definitiva quale incentivo concreto per il raggiungimento delle finalità convenzionali in materia di affido degli animali (detti importi sono da intendersi al lordo e saranno oggetto del ribasso offerto in sede di gara);
- b) la predetta articolazione del compenso, da intendersi a misura con riconoscimento alle Associazioni appaltatrici delle sole competenze dovute in ragione del numero di animali effettivamente ricoverati, si presenta innovativa perché da un lato consente di assicurare la salute ed il benessere dei cani ospitati e dall'altro rappresenta un incentivo concreto alle adozioni;
- c) in ragione del fatto che la procedura è rivolta alle associazioni di volontariato, lo schema di convenzione disciplina i rapporti economici con il gestore in maniera tale che, pure prevedendo un contributo articolato in base al numero degli animali transitati nella struttura ed al periodo di permanenza, l'effettivo esborso resti limitato al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute dal gestore da determinarsi sulla base di dettagliati rendiconti di spesa periodici;
- d) la durata dell'appalto è di anni 4 (quattro) con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di anni 1 (uno) decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;
- f) il quadro economico di spesa complessiva seppur presuntiva è il seguente:

A] servizio – importo dell'appalto	€. 214.000,00
B] costituzione fondo ex art. 113 del D. Lgs. n°50/2011	€. 4.280,00;
totale complessivo	€. 218.280,00;

Osservato:

- che per l'acquisizione del servizio di cui sopra risulta necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore;
- che l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. n°50/2016 [fasi del procedimento di affidamento] prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità individuando gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che il successivo art. 192, co. 1, stesso Decreto, dispone prevede ancora che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni le ragioni che ne sono alla base;
- che con l'esecuzione del contratto si intende assicurare la corretta gestione del rifugio comunale di cani e gatti sito nella locale via A. Moro, regolarmente iscritta all'apposito Albo

regionale rispondendo in pieno agli obblighi imposti ai comuni in tema di randagismo secondo la legge regionale n°47/2013;

- che il contratto ha ad oggetto prestazione di servizio per la gestione del rifugio animali anzidetto nel rispetto delle modalità che saranno precisati nello schema di convenzione;
- che il contratto/convenzione sarà stipulato nelle forme di legge;
- che il progetto per l'acquisizione del servizio viene approvato con la presente determinazione;
- che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 35, co. 1 e 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. n°50/2016, con l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la procedura negoziata, per le ragioni anzidette, viene condotta con le Associazioni animaliste o protezionistiche eventualmente iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n°47/2013 e/o iscritte all'Albo regionale delle Associazioni di volontariato di cui alla L.R. n°37/1993 e s.m.i. che non abbiano finalità di lucro;
- che tale *modus procedenti* è da ritenersi confacente alla fattispecie considerata giacché, sia il sistema di contrattazione sia il criterio di scelta, sono quelli ordinariamente previsti dal codice degli appalti e la procedura, come già rappresentato sopra, risulta in linea con le previsioni di cui all'art. 56 del D. Lgs. n°117 del 03.07.2017 recante il "codice del terzo settore";

Rilevato:

- che il valore dell'appalto si determina in €. 214.000,00 al netto dell'iva da intendersi a misura [dipendente dalla variabilità degli animali detenuti];
- che in conformità delle linee guide ANAC ed ai sensi dell'art. 51, co. 1) del D. Lgs. n°50/2016, l'acquisizione oggetto dell'affidamento non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare;

Rappresentato

- che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito per l'affidamento del servizio in parola con i seguenti elementi di massima:
 - a) in ordine ai criteri e pesi sulla base dei quali operare la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerta tecnica max punti 80 ed l'offerta economica max punti 20, si pone in rilievo che i criteri ed i pesi individuati ed indicati nello schema della lettera d'invito possono ritenersi funzionali alla individuazione della migliore progettualità per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e risultati attesi;
 - b) i requisiti di partecipazione possono essere fissati , anche nel rispetto del fondamentale principio del *favor participationis*, come già riportati nell'Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse, nella maniera che segue:
 - * capacità giuridica generale in quelli previsti all'art. 80 del D.Lgs. n°50/2016;
 - * di idoneità tecnica nell'aver effettuato servizi nello specifico settore della cura degli animali e nella gestione di strutture di ricovero degli stessi;
 - * capacità economica e finanziaria nell'aver conseguito nell'ultimo triennio un volume di affari medio annuo di €. 15.000,00;
 - * capacità tecnica nell'aver la disponibilità di adeguate risorse umane e tecniche e di necessaria esperienza per l'esecuzione dell'appalto con adeguati standard di qualità, in particolare il concorrente dovrà avere la disponibilità di almeno: un veterinario, 2 educatori cinofili (finalizzati anche a favorire le adozioni) e di 5 operatori la disponibilità di un automezzo autorizzato AUSL per il trasporto animali;

Precisato:

- che l'elenco dei soggetti da invitare è composto dagli operatori del terzo settore individuati con l'indicata procedura di manifestazione d'interesse oltre che attraverso una ricerca sugli albi regionali delle associazioni di volontariato leggi regionali nn°47/2013 e 37/1993, su altri elenchi ufficiali ed altre ricerche informali;
- che tale elenco sarà composto da un numero di soggetti superiore al minimo previsto di 5 partecipanti ex artt. 36 e 63 D. Lgs n°50/2016, modus operandi capace di garantire una ampia partecipazione alla gara e di converso il rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza ed economicità del procedimento amministrativo;

Effettuati:

gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n°136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con conseguente assegnazione del relativo **SIMOG/CIG** di cui al n°**8875181F0A**;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il locale Regolamento di Contabilità;
- il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con D.C.C. n° 30 del 11.08.2021;
- il piano esecutivo di gestione PEG e successive variazioni;
- il Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18.04.2016, n°50;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 TUEL;

Visti:

- la legge 14.08.1991, n°281 – legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- la legge regionale 18.12.2013, n°43 – rubricata come norme sul controllo del randagismo. Anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione;
- il locale regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali da compagnia adottato con deliberazione commissariale n°12/2014 e successiva modifica di cui DGC n°271/2017;

Rilevata:

la propria competenza, in virtù dell'art.107 del D. Lgs 267/00 e dell'organizzazione burocratica interna dell'Ente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la precedente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l'affidamento del servizio di gestione della struttura comunale adibita a "rifugio animale" con le modalità procedurali di cui all'art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 95 stesso D.Lgs. per una durata di 4 (quattro) anni con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 1 (uno) anno, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;
3. di approvare i predisposti elaborati tecnico amministrativi così composti:
 - ° capitolato speciale d'appalto e schema di convenzione;
 - ° lettera d'invito alla procedura negoziata de qua;

4. di approvare, altresì, il seguente quadro economico complessivo di spesa per così come di seguito riportato da spalmare per gli anni di riferimento:
€. **214.000,00** servizio/importo d'appalto;
altri oneri:
€. **225,00** (quota contributo ANAC);
€. **4.280,00** (fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. n°50/2016 e correlativo Regolamento Comunale adottato con D.G.C. n°79/2018);
5. di precisare, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, co. 1, del D. Lgs 18.08.2000, n°267, che le finalità, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto a cui è finalizzata la procedura di gara sono evidenziate nella parte espositiva della presente;
6. di individuare in relazione al presente appalto, ai sensi degli artt. 31 e 111 del Codice degli appalti e del Regolamento approvato con l'atto giuntale n°79 del 23.03.2018 le seguenti figure:
Responsabile Unico del Procedimento il Cap. Dott. Nino CARLETTI
Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'istruttore amministrativo Paola LANCIANESE,
dipendenti di ruolo dell'Ente con competenze adeguate in relazione ai compiti per cui nominati;
7. di precisare che a tale personale individuato spetterà il compenso massimo di €. 3.338,40, salva diversa successiva valutazione ai sensi dell'art. 2, co.8, del richiamato Regolamento approvato con delibera della Giunta comunale n. 79 del 23.03.2018 e s.m.i.;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di impegnare la spesa per l'affidamento del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori di cui alla presente gara come di seguito:
costo complessivo/presuntivo del servizio di €. 214.000,00 sul capitolo 15600 missione 13 programma 07 titolo1 macroaggregato 3 pdc 1.03.02.15.011 del Bilancio 2021/2023 – annualità 2021/2022, ripartita nel modo che segue:
per l'anno 2021 €. 7.133,32
per l'anno 2022 €. 42.800,00
di precisare che le ulteriori annualità *[anni 2023/2024/2025 per un costo annuale di €. 42.800,00 e 2026 per un costo di €. 35.666,60]* verranno impegnate dopo l'approvazione dei successivi bilanci pluriennali;
- costo quota ANAC di €. 225,00 sul capitolo 12047/0 missione 03 programma 01 titolo1 macroaggregato 4 pdc 1.04.01.01.010 del Bilancio 2021/2022 – esercizio 2021;
10. Di impegnare, altresì, la somma di €. 4.280,00 [fondo incentivi di cui all'art. 113 D Lgs n°50/2016] sul capitolo 12015/2 missione 03 programma 01 titolo1 macroaggregato 3 pdc 1.03.02.99.999 bilanci competenti;

11. Di dare atto che la quota di €. 856,00, pari al 20% della somma di cui al sub. 10, venga accantonata in favore della CUC a valere sul fondo per l'innovazione cui si procederà con successiva liquidazione, accertandola sul capitolo 30901 dei bilanci competenti;
12. Di accertare l'ulteriore quota di €. 3.424,00, pari agli incentivi a valere sulla quota dell'80% della somma di cui al sub. 10, sul capitolo 30770 dei bilanci competenti;
13. Di impegnare la complessiva somma di €. 3.424,00, da destinarsi al pagamento dell'incentivo dovuto ai membri della CUC e per la costituzione e la ripartizione di fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici come da tabella che segue:

per l'annualità 2021:

PER SERVIZI E FORNITURA						
<i>attività generale</i>	<i>quota %</i>	<i>attività specifica</i>	<i>% rel.</i>	<i>nomina</i>	<i>importo €.</i>	<i>importo/capitolo emolumenti CPDL 23,80% IRAP 8,50%</i>
VERIFICA PROGETTI	5	Attività di verifica del progetto da porre a base di gara	5		171,20	€.129,41/cap10290/0 €. 30,80/cpdlcap10290/1 €.11,00/irapcap10718
FASE DI GARA	25	redazione atti di gara ed espletamento procedura di gara	25	CUC (DCC n°54/2017 art. 20)	856,00	€. 647,01/cap10290/0 €.153,29/cpdlcap10290/1 €.55,00./irapcap10718
FASE ESECUTIVA	30	direzione esecuzione del contratto	30	I.A. LANCIANESE Paola	256,80	€.194,10./cap 10290/0 €.46,20./cpdlcap10209/1 €.16,50/irapcap10718
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	Responsabile del procedimento	40	Cap. Dott. CARLETTI Nino	342,40	€. 258,80/cap10290/0 €.61,60/pdlcap10290/01 €.22,00/irapcap10718
TOTALI					€. 1.626,20	

annualità 2022:

PER SERVIZI E FORNITURA						
<i>attività generale</i>	<i>quota %</i>	<i>attività specifica</i>	<i>% rel.</i>	<i>nomina</i>	<i>importo €.</i>	<i>importo/capitolo emolumenti CPDL 23,80% IRAP 8,50%</i>
FASE ESECUTIVA	30	direzione esecuzione del contratto	30	I.A. LANCIANESE Paola	256,80	€.194,10./cap 10290/0 €.46,20./cpdlcap10209/1 €.16,50/irapcap10718
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	Responsabile del procedimento	40	Cap.Dott. CARLETTI Nino	342,40	€. 258,80/cap10290/0 €.61,60/pdlcap10290/1 €.22,00/irapcap10718
TOTALI					€. 599,20	

annualità 2023 e seguente:

PER SERVIZI E FORNITURA						
<i>attività generale</i>	<i>quota %</i>	<i>attività specifica</i>	<i>% rel.</i>	<i>nomina</i>	<i>importo €.</i>	<i>importo/capitolo emolumenti CPDL 23,80% IRAP 8,50%</i>
FASE ESECUTIVA	30	direzione esecuzione del contratto	30	I.A. LANCIANESE Paola	256,80	€.194,10./cap 10290/0 €.46,20./cpdlcap10209/1 €.16,50/irapcap10718
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	Responsabile del procedimento	40	Cap.Dott. CARLETTI Nino	342,40	€. 258,80/cap10290/0 €.61,60/pdlcap10290/1 €.22,00/irapcap10718
TOTALI					€. 599,20	

14. Di dare atto che i successivi documenti di programmazione economica-finanziaria dovranno stanziare le somme necessarie per il pagamento degli incentivi dovuti al DEC e al RUP per la residuale annualità 2024;
15. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile contemplata dall'art. 151, comma 4, del D.L.vo n°267/2000 con riferimento alla esecutorietà del provvedimento;
16. Di pubblicare, altresì, la presente sul sito internet <http://www.comune.montesilvano.pe.it> ed all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.L.
(Dott. Nicolino CASALE)**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 2166 del 21/08/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Montesilvano, li 23/08/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to CASALE NICOLINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 2166 del 21/08/2021** rilascia visto di regolarità: **POSITIVO**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si attesta la regolarità e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art.179, comma 3, del Dlgs 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2021	30770	325	1	3	500	99	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.424,00

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	15600	2179	1	13	07	1	03	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.133,32
2021	15600	2180	1	13	07	1	03	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	42.800,00
2021	15600	2181	1	13	07	1	03	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	42.800,00
2021	12047	2182	1	03	01	1	04	1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	225,00
2021	12015	2183	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.280,00
2021	10290	2184	1	01	10	1	01	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.229,81
2021	10290	2185	1	01	10	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	291,89
2021	10718	2186	1	01	10	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle	104,50

									attività produttive (IRAP)	
2021	10290	2187	1	01	10	1	01	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	452,90
2021	10290	2188	1	01	10	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	107,80
2021	10718	2189	1	01	10	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,50
2021	10290	2190	1	01	10	1	01	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	452,90
2021	10290	2191	1	01	10	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	107,80
2021	10718	2192	1	01	10	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,50

Montesilvano, lì 27/08/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to SCORRANO MARCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2701

Il 01/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1389 del 27/08/2021** con oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A "RIFUGIO ANIMALI" CON SEDE IN VIA A. MORO, 1 DI MONTESILVANO (PE) - SIMOG/CIG N°8875181F0A.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. DE MARTIIS MARINA** il **01/09/2021**.